

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 65

51° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

11 marzo 2008

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
II <i>Comunicazioni</i>		
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione		
2008/C 65/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5052 — INEOS/BP VAM & EtAc Business) ⁽¹⁾	1
2008/C 65/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5017 — Rank/Alcoa P&C) ⁽¹⁾	1
2008/C 65/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4962 — Sun Group/neckermann.de GmbH) ⁽¹⁾	2
2008/C 65/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4950 — Aviva/Bank Zachodni) ⁽¹⁾	2
IV <i>Informazioni</i>		
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione		
2008/C 65/05	Tassi di cambio dell'euro	3

IT

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

2008/C 65/06	Invito a presentare proposte 2008 — Strumento finanziario per la protezione civile — Progetti di cooperazione in materia di preparazione e prevenzione	4
--------------	--	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

2008/C 65/07	Avviso di apertura di una procedura di esame concernente alcuni ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, costituiti dal divieto degli Stati Uniti sui giochi di sorte e d'azzardo stranieri on line e sulla sua applicazione	5
--------------	---	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA


Commissione

2008/C 65/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5061 — Renault/Russian Technologies/AvtoVaz) ⁽¹⁾	8
2008/C 65/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5025 — SABMiller/Molson Coors/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
2008/C 65/10	Pubblicazione di un elenco di misure considerate dalla Commissione aiuti esistenti, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, al momento dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea ⁽¹⁾	10
2008/C 65/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5072 — AMSSC/BE group/JV) ⁽¹⁾	11

ALTRI ATTI

Consiglio

2008/C 65/12	Avviso all'attenzione delle persone e delle entità presenti negli elenchi di cui agli articoli 7, 11 e 15 del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006	12
--------------	--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5052 — INEOS/BP VAM & EtAc Business)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 65/01)

Il 25 febbraio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5052. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5017 — Rank/Alcoa P&C)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 65/02)

Il 22 febbraio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5017. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4962 — Sun Group/neckermann.de GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 65/03)

Il 29 febbraio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M4962. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4950 — Aviva/Bank Zachodni)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 65/04)

Il 5 febbraio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M4950. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

10 marzo 2008

(2008/C 65/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,5340	TRY	lire turche	1,9044
JPY	yen giapponesi	156,87	AUD	dollari australiani	1,6601
DKK	corone danesi	7,4576	CAD	dollari canadesi	1,5194
GBP	sterline inglesi	0,76050	HKD	dollari di Hong Kong	11,9477
SEK	corone svedesi	9,3918	NZD	dollari neozelandesi	1,9314
CHF	franchi svizzeri	1,5696	SGD	dollari di Singapore	2,1303
ISK	corone islandesi	104,93	KRW	won sudcoreani	1 481,38
NOK	corone norvegesi	7,8855	ZAR	rand sudafricani	12,1895
BGN	lev bulgari	1,9558	CNY	renminbi Yuan cinese	10,8958
CZK	corone ceche	25,041	HRK	kuna croata	7,2784
EEK	corone estoni	15,6466	IDR	rupia indonesiana	14 082,12
HUF	fiorini ungheresi	263,47	MYR	ringgit malese	4,9088
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	62,817
LVL	lats lettoni	0,6967	RUB	rublo russo	36,6180
PLN	zloty polacchi	3,5635	THB	baht thailandese	48,344
RON	leu rumeni	3,7129	BRL	real brasiliano	2,5839
SKK	corone slovacche	32,379	MXN	peso messicano	16,6094

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte 2008 — Strumento finanziario per la protezione civile — Progetti di cooperazione in materia di preparazione e prevenzione

(2008/C 65/06)

1. La Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente, unità Protezione civile, pubblica un invito a presentare proposte finalizzato alla selezione di progetti di cooperazione in materia di preparazione e prevenzione, che potrebbero beneficiare di un sostegno finanziario nel quadro della decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile. Il sostegno finanziario verrà concesso sotto forma di sovvenzioni.
2. I settori interessati, la tipologia e il contenuto delle azioni, nonché le condizioni di finanziamento, sono descritti nella relativa guida per la richiesta di sovvenzioni, che contiene anche istruzioni dettagliate su tempi e modi per la presentazione delle proposte. La guida e i relativi moduli di domanda di sovvenzione possono essere scaricati dal sito Europa al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm
3. Le proposte devono pervenire all'indirizzo della Commissione indicato nella guida per la richiesta di sovvenzioni entro il 30 aprile 2008. Le proposte devono essere inviate per posta o tramite corriere entro e non oltre il 30 aprile 2008 (per la data di spedizione fa fede il timbro postale o la ricevuta di consegna). Possono essere anche recapitate a mano presso l'apposito indirizzo indicato nella guida, entro e non oltre le ore 17:00 del 30 aprile 2008 (fa fede la ricevuta datata e firmata dal funzionario competente).

Non sono considerate ricevibili le proposte spedite entro il termine prescritto ma pervenute alla Commissione dopo il 16 maggio 2008 (termine ultimo di ricevimento). Il proponente è interamente responsabile del rispetto del termine di spedizione.

Non sono accettate proposte inviate per fax o posta elettronica, fascicoli incompleti o fascicoli suddivisi in più spedizioni.

4. La procedura per la concessione delle sovvenzioni si articola nelle seguenti fasi:
 - ricevimento, registrazione e avviso di ricevimento da parte della Commissione,
 - valutazione delle proposte da parte della Commissione,
 - decisione di concessione e notifica dell'esito ai richiedenti.

I beneficiari verranno scelti in base ai criteri indicati nella guida di cui al punto 2, nei limiti degli stanziamenti disponibili.

In caso di decisione positiva da parte della Commissione, verrà stipulata una convenzione di sovvenzione (espressa in euro) tra la Commissione e il proponente.

Tutte le fasi della procedura sono strettamente riservate.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE

Avviso di apertura di una procedura di esame concernente alcuni ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, costituiti dal divieto degli Stati Uniti sui giochi di sorte e d'azzardo stranieri on line e sulla sua applicazione

(2008/C 65/07)

Il 20 dicembre 2007 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94⁽¹⁾ (in appresso il «regolamento»). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento è stato sospeso con l'accordo del denunziante fino al 15 gennaio 2008.

1. Denunziante

La denuncia è stata presentata dalla *Remote Gambling Association* (Associazione del gioco d'azzardo a distanza, in appresso «RGA»).

La RGA è un'associazione commerciale con sede a Londra che riunisce la maggior parte dei principali operatori mondiali del gioco d'azzardo on line. Nove dei dieci principali fornitori comunitari e 16 delle 20 maggiori imprese del settore sono membri della RGA. Essa rappresenta pertanto una parte sostanziale dell'industria comunitaria dei giochi d'azzardo on line.

La RGA è quindi un'associazione che agisce a nome di una o più imprese comunitarie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento.

2. Servizio interessato

La denuncia riguarda la prestazione di servizi commerciali nel campo del gioco d'azzardo e delle scommesse attraverso tecniche di comunicazione a distanza e, in particolare, per Internet.

Il servizio figura, nel quadro dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso GATS), nell'elenco di classificazione dei settori dei servizi (il cosiddetto «elenco W/120»), settore 964 «Servizi sportivi e altri servizi ricreativi», sottosettore 96492 «Servizi attinenti al gioco d'azzardo e alle scommesse».

Il diritto comunitario non prevede norme specifiche in materia; ciononostante taluni Stati membri accordano licenze agli opera-

tori del gioco d'azzardo on line nel quadro della legislazione o regolamentazione nazionale (Austria, Irlanda, Italia, Malta, Regno Unito e Gibilterra).

3. Oggetto

La denuncia riguarda in particolare i seguenti punti: i) la legislazione statunitense che proibisce il gioco di sorte e d'azzardo on line; ii) le misure adottate dagli Stati Uniti ai fini dell'effettiva applicazione di tale legislazione; iii) le modalità discriminatorie di applicazione della stessa.

A tale proposito, nella denuncia sono esplicitamente indicate le disposizioni pertinenti previste dalla legislazione degli Stati Uniti, ossia il *Wire Act* (legge statunitense su determinati tipi di gioco d'azzardo) e la sfera di sicurezza («porto sicuro») che garantirebbe l'*Interstate Horse Racing Act* (IHA, legge sulle scommesse nel mondo dell'ippica); il *Travel Act* (legge per impedire ricatti e commerci illegali); l'*Illegal Gambling Business Act* (IGBA, legge per impedire il gioco d'azzardo illegale da parte dei sindacati); il *Wagering Paraphernalia Act* (legge per impedire la diffusione di dispositivi per scommesse) e la *Federal anti-money-laundering legislation* (legislazione federale in materia di riciclaggio del denaro); le proibizioni previste dal diritto dei singoli Stati; l'*Unlawful Internet Gambling Enforcement Act* (UIGEA, che proibisce i pagamenti on line per scommesse e giochi, la piattaforma di casinò e poker on line); nonché il trattamento differenziato e discriminatorio dei fornitori dell'UE rispetto a quello riservato ai fornitori statunitensi in base a dette leggi.

4. Denunce di ostacoli agli scambi

Il denunziante ritiene che le misure di cui al punto 3 costituiscano ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 125/2008 (GU L 40 del 14.2.2008, pag. 1).

Il denunziante sostiene che le misure di cui al punto 3 sono incompatibili con diverse disposizioni del GATS.

Egli adduce come argomentazione che, negando l'accesso al mercato, gli Stati Uniti violerebbero l'articolo XVI in quanto hanno continuato ad applicare il *Wire Act*, il *Travel Act* e l'IGBA [che secondo una controversia sul gioco d'azzardo negli Stati Uniti costituirebbero violazioni dell'articolo XVI del GATS (WT/DS285)] e hanno adottato misure d'applicazione di tali disposizioni nei confronti di prestatori di servizi stranieri. Inoltre, il denunziante sostiene che sia l'adozione dell'UIGEA, nel quale il Congresso americano riconosce che il gioco d'azzardo on line può essere regolamentato, che l'applicazione selettiva di tale legge, in particolare attraverso eventuali sanzioni penali, nei confronti di prestatori di servizi stranieri, ma non contro fornitori stabiliti negli Stati Uniti, costituiscono una più flagrante violazione dell'articolo XVI e pregiudicano seriamente la posizione statunitense riguardo ad un'eventuale difesa ai sensi dell'articolo XIV del GATS.

Il denunziante afferma inoltre che le misure descritte al punto 3 sono incompatibili con l'articolo XVII del GATS. Egli sostiene che gli operatori statunitensi che offrono servizi di scommesse ippiche e i fornitori di giochi d'azzardo su Internet non statunitensi sono fornitori di servizi simili e che gli Stati Uniti violano l'articolo XVII riservando un trattamento meno favorevole agli operatori non basati negli Stati Uniti che offrono servizi di gioco d'azzardo su Internet. L'autore della denuncia dichiara che il fatto che alcuni operatori comunitari non offrano servizi di scommesse sulle corse dei cavalli è esclusivamente legato alle misure regolamentari applicate dagli Stati Uniti, che causano distorsioni della concorrenza tra operatori statunitensi e operatori non statunitensi. Inoltre, egli sostiene che l'applicazione selettiva del divieto di fornire servizi transfrontalieri di giochi d'azzardo a distanza ai soli fornitori stranieri, non a quelli basati negli Stati Uniti, in particolare attraverso eventuali sanzioni penali, costituisce un chiaro esempio di discriminazione incompatibile con l'articolo XVII.

Il denunziante tiene inoltre conto del fatto che il quadro giuridico pertinente del GATS dovrebbe subire modifiche significative nei prossimi mesi a seguito dell'intenzione degli Stati Uniti di revocare i suoi impegni GATS in materia di servizi di gioco d'azzardo e di scommesse. Il denunziante sostiene che tale revoca non avrà effetto retroattivo e non influirà quindi sugli obblighi degli Stati Uniti per quanto riguarda atto o fatto che si sia verificato mentre l'impegno era ancora in vigore. Poiché l'unico scambio commerciale («atto o fatto») in questione nella denuncia consiste nel gioco d'azzardo a distanza che alcuni operatori stabiliti nell'UE hanno offerto a clienti negli Stati Uniti prima del loro ritiro dal mercato statunitense, e dunque mentre gli impegni statunitensi erano in vigore, gli Stati Uniti, secondo il denunziante, sarebbero tenuti a non adottare o a non mantenere alcuna misura che costituirebbe una violazione dei loro obblighi relativamente a tale precedente scambio.

Alla luce degli elementi concreti disponibili e degli elementi di prova presentati, la Commissione ritiene che la denuncia contenga sufficienti elementi di prova dell'esistenza di ostacoli al commercio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.

5. Denuncia degli effetti negativi sugli scambi

Il denunziante sostiene che gli ostacoli al commercio indicati nella denuncia lo hanno costretto ad un ritiro totale dal mercato statunitense ed hanno gravi effetti negativi supplementari sulle sue attività al di fuori degli Stati Uniti. Egli sottolinea pertanto che gli ostacoli al commercio possono essere considerati la causa o la possibile causa di effetti commerciali negativi.

La denuncia contiene informazioni ed elementi di prova che mostrano che gli effetti delle misure hanno gravato sugli scambi di servizi tra l'UE e gli Stati Uniti e sul settore comunitario del gioco d'azzardo, con un impatto potenziale significativo sull'economia della Comunità. Inoltre essa sostiene che le minacce esistenti sotto forma di eventuali sanzioni penali potrebbero avere un ulteriore grave impatto sulle società interessate e sul settore del gioco d'azzardo. Gli indicatori principali pertinenti di cui alla denuncia sono una perdita di reddito di 3 Mrd USD per un anno finanziario negli Stati Uniti per le tre principali società dell'UE, una perdita dell'indice di borsa di più di 11 Mrd USD per le medesime società dopo l'adozione dell'UIGEA e del loro ritiro dal mercato statunitense, il pagamento di pesanti ammende in regolamenti con il Dipartimento della Giustizia americano, il riferimento all'impatto potenziale di eventuali sanzioni sulla capacità delle società di esercitare legalmente le loro attività in condizioni normali al di fuori degli Stati Uniti e le ripercussioni sui settori fornitori di servizi al settore del gioco d'azzardo, nonché sulle banche che offrono servizi di pagamento.

La Commissione ritiene che la denuncia contenga elementi di prova prima facie sufficienti dell'esistenza di effetti commerciali negativi del provvedimento nei confronti del denunziante e di un settore o di settori di attività economica comunitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.

6. Interesse della Comunità

Il denunziante dichiara che l'UE ha creato l'industria del gioco d'azzardo on line più avanzata del mondo ed è all'avanguardia rispetto agli Stati Uniti in questo settore. Molte delle società più importanti del mondo sono autorizzate nel Regno Unito, a Gibilterra, a Malta, in Irlanda e in Austria ed esercitano la loro attività da tali paesi. Importanti attività di back-office forniscono assistenza tecnologica, commerciale e un servizio clientela in Svezia, a Cipro, in Bulgaria e in Estonia. Il denunziante osserva che non sono tuttora disponibili statistiche esatte relative a questo settore del commercio elettronico in rapida crescita; propone tuttavia alcuni indicatori dell'importanza economica del settore, in particolare una stima del personale (15 000 persone) impiegato dall'industria del gioco d'azzardo on line nell'UE, con una percentuale di impieghi di elevata competenza superiore a molte altre industrie. Egli rileva inoltre che il settore del gioco d'azzardo on line ha un impatto economico indiretto significativo sugli altri settori dell'economia interessati alla fornitura delle infrastrutture necessarie ad un'attività on line (principalmente servizi finanziari, tecnologie dell'informazione e servizi professionali).

La comunicazione «Europa globale» dell'ottobre 2006 costituisce un altro fattore importante di cui tener conto. Tale comunicazione afferma che il rifiuto del protezionismo all'interno dell'UE deve essere accompagnato dall'attivismo nella creazione di mercati aperti e di condizioni eque per quanto concerne il commercio all'estero. La sua parte più importante è il piano d'azione per la competitività esterna dell'UE, che comprende progetti per una rinnovata strategia in materia di accesso ai mercati, sulla base di quella avviata nel 1996 per facilitare l'applicazione degli accordi commerciali multilaterali e bilaterali e aprire mercati nei paesi terzi. È importante a tale riguardo garantire che gli altri membri dell'OMC rispettino gli impegni da loro assunti nell'ambito dell'OMC.

Tenuto conto quanto precede si ritiene che l'apertura di una procedura di esame sia nell'interesse della Comunità.

7. Procedura

Avendo deciso, sentito il comitato consultivo istituito ai sensi del regolamento, che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame delle questioni giuridiche e di fatto in oggetto e che tale procedura si rende necessaria nell'interesse della Comunità, la Commissione ha avviato un esame ai sensi dell'articolo 8 del regolamento.

Le parti interessate possono manifestarsi e comunicare per iscritto le proprie osservazioni a proposito delle questioni specifiche sollevate dalla denuncia, fornendo prove a sostegno.

Inoltre, la Commissione ascolterà le parti che ne avranno fatto richiesta per iscritto al momento in cui si sono manifestate, a

condizione che si tratti di parti interessate direttamente dall'esito della procedura.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

8. Termini

Tutte le informazioni relative alla presente questione e le richieste di audizione devono pervenire per iscritto alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Jean-François Brakeland, DG Commercio F.2
CHAR 9/74
B-1049 Brussels
Fax (32-2) 299 32 64

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, e per le modalità di contatto, le parti interessate possono visitare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (<http://ec.europa.eu/trade>).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5061 — Renault/Russian Technologies/AvtoVaz)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 65/08)

1. In data 29 febbraio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Renault s.a.s. («Renault», Francia), controllata da Renault SA (Francia), e l'impresa Rosoboronexport/Russian Technologies («Russian Technologies», Russia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa AvtoVaz (Russia) mediante accordo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per Renault: costruttore di autoveicoli,

— per Russian Technologies: agenzia statale russa di intermediazione per l'importazione e l'esportazione di prodotti, tecnologie e servizi militari e a duplice impiego,

— per AvtoVaz: costruttore di autovetture.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5061 — Renault/Russian Technologies/AvtoVaz, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(¹) GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5025 — SABMiller/Molson Coors/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 65/09)

1. In data 26 febbraio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese SABMiller plc («SABMiller», Regno Unito) e Molson Coors Brewing Company («Molson Coors», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune di una società di nuova costituzione («JV», Stati Uniti) che si configura come impresa comune, mediante trasferimento di attivi.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per SABMiller: produzione, distribuzione e vendita di birra e altre bevande a livello mondiale,
- per Molson Coors: produzione, distribuzione e vendita di birra e altre bevande a livello mondiale,
- per JV: produzione, distribuzione e vendita di birra negli Stati Uniti e in Portorico.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5025 — SABMiller/Molson Coors/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Pubblicazione di un elenco di misure considerate dalla Commissione aiuti esistenti, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, al momento dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 65/10)

1. Nel 2005 e nel 2006, conformemente alla procedura di cui all'allegato V, capitolo 2, paragrafo 1, lettera c) (in applicazione dell'articolo 21), del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea («trattato di adesione») ⁽¹⁾, la Bulgaria e la Romania hanno presentato alla Commissione le misure che desideravano fossero considerate come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, ma che non erano previste espressamente nel trattato di adesione.
2. Questa procedura concerneva gli aiuti di Stato a tutti i settori, fatta eccezione dei trasporti e delle attività agricole legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE, ai quali si applicavano disposizioni distinte.
3. La Commissione ha ora pubblicato sul sito Internet:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/
l'elenco completo delle misure ritenute aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, e conformemente alla procedura di cui al punto 1.
4. La pubblicazione di cui al punto 3 riguarda esclusivamente le misure che sono state considerate aiuti esistenti nel quadro della procedura transitoria per gli aiuti esistenti.
5. La Bulgaria e la Romania sono state informate delle decisioni della Commissione mediante lettere del commissario per la concorrenza.

⁽¹⁾ GUL 157 del 21.6.2005.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5072 — AMSSC/BE group/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 65/11)

1. In data 4 marzo 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese ArcelorMittal Steel Service Centres SAS («AMSSC»), appartenente al gruppo ArcelorMittal («ArcelorMittal», Lussemburgo) e BE Sverige AB («BE group», Svezia) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»), in cui saranno combinate le attività di entrambe le parti nel settore dei centri servizio acciaio.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per AMSSC: specializzata nei settori della logistica e della lavorazione di prodotti di acciaio al carbonio piatto,
- per BE group: società di distribuzione dell'acciaio,
- per JV: attiva nel settore dei centri di servizio acciaio in Svezia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5072 — AMSSC/BE group/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

ALTRI ATTI

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità presenti negli elenchi di cui agli articoli 7, 11 e 15 del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006

(2008/C 65/12)

Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che:

1. Le imprese, le persone giuridiche, le entità o gli organismi di cui all'allegato V del suddetto regolamento sono:
 - a) imprese attive in Birmania/Myanmar nei seguenti settori:
 - industria forestale e trasformazione del legname,
 - estrazione di carbone, oro, argento, ferro, stagno, rame, tungsteno, piombo, manganese, nichel e zinco,
 - estrazione e lavorazione di pietre preziose e semipreziose, compresi diamanti, rubini, zaffiri, giada e smeraldi; oppure
 - b) persone giuridiche, entità od organismi posseduti o controllati da, oppure operanti per o a nome di, imprese possedute o controllate da, oppure operanti per conto o a nome di, tali imprese.
2. Le persone e le entità di cui all'allegato VI del regolamento sono:
 - a) singoli membri del governo della Birmania/Myanmar; oppure
 - b) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati.
3. Le persone e le entità di cui all'allegato VII sono:
 - a) imprese possedute o controllate dal governo della Birmania/Myanmar oppure gli enti pubblici, le società, comprese le imprese di diritto privato in cui le autorità pubbliche detengono una quota di maggioranza, e le agenzie di tale Stato;
 - b) le imprese possedute o controllate dai singoli membri del governo della Birmania/Myanmar oppure persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati; oppure
 - c) persone giuridiche, entità od organismi posseduti o controllati da, oppure operanti per conto o a nome di, imprese di cui alle lettere a) o b).

Il Consiglio ha pertanto deciso di mantenere o aggiungere tali persone ed entità ai tre elenchi.

Il regolamento (CE) n. 194/2008 ⁽¹⁾ prevede:

- 1) il divieto di nuovi investimenti a favore delle imprese, delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V e il divieto di fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature e tecnologie di cui all'allegato III o di prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate;
- 2) il congelamento di tutti i fondi e di altre attività finanziarie e risorse economiche appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità di cui all'allegato VI e che non possano essere messi a loro disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche; e
- 3) il divieto di nuovi investimenti a favore delle imprese, delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato VII.

(¹) GUL 66 del 10.3.2008, pag. 1.

Si attira l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato VI sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, accedendo ai siti web di cui all'elenco dell'allegato IV del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione ad utilizzare i fondi congelati per soddisfare un bisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici ai sensi dell'articolo 13 del regolamento.

Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesaminare la decisione che li include e mantiene negli elenchi di cui sopra, inviandola al seguente indirizzo: Consiglio dell'Unione europea, rue de la Loi 175 B-1048 Bruxelles.

Tali richieste saranno esaminate una volta pervenute. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone e delle entità interessate sul periodico riesame degli elenchi da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 9 della posizione comune 2006/318/PESC.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 230, paragrafi 4 e 5, del trattato che istituisce la Comunità europea.
